

Azienda Ospedaliera Universitaria
Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli

445

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

N. 445 DEL 09 APR. 2019

OGGETTO: Adozione Regolamento videosorveglianza AOU.

UFFICIO: U.O.C. CONTROLLO DI GESTIONE/ I.P. PRIVACY

DICHIARAZIONE DEI RESPONSABILI

ATTESTAZIONE CONTABILE N.°

Dichiarazione di regolarità dell'istruttoria (artt. 4, 5 e 6 L. 241/90)

Si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità e regolarità tecnica della presente deliberazione.

Napoli, li

Il Resp. del procedimento

Clementina Affinito
Arenella Pontano

Il Resp. dell'U.O.C.

[Signature]

Si attesta che il costo di € imputato al conto n. _____ (denominazione del conto) del Bilancio _____ ha capienza nel budget assegnato n. _____

Napoli, li

Il Responsabile dell'Ufficio

Si attesta che il presente atto non comporta costi per l'Azienda.

Napoli, li

Il Responsabile dell'Ufficio

[Signature]

Il sottoscritto, nella qualità di Responsabile di budget attesta che l'importo di Euro _____ rappresentato dalle allegate n. _____ di schede contabili informatizzate, è imputato al conto di budget n. _____ (_____) formalmente assegnato dalla Direzione Generale e deliberato con atto n. _____ del _____, che presenta relativa disponibilità.

Napoli, li _____

Il Responsabile di budget

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si ATTESTA che la presente delibera è stata affissa in copia all'Albo dell'Ente il 09 APR. 2019 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 09 APR. 2019

Napoli, li

Il Responsabile

Dr. *[Signature]*

ESECUTIVITA'

ORDINARIA dal _____
 IMMEDIATA 09 APR. 2019

Il Direttore Generale
Dr. Maurizio di Mauro

[Signature]

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si ATTESTA che la presente delibera è stata affissa in copia all'Albo Pretorio Informativo dell'Ente, ai sensi di legge, dal 09 APR. 2019 al _____

Napoli, li _____

Il Responsabile

Dr. _____



Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile dell'Unità Operativa Complessa CONTROLLO DI GESTIONE/I.P. PRIVACY e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità tecnica ed amministrativa della stessa resa dal medesimo Responsabile proponente a mezzo della sottoscrizione della presente.

Dichiarata altresì espressamente con la sottoscrizione, nella qualità di responsabile del trattamento anche nella fase di pubblicazione, la conformità del presente atto ai principi di cui al D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196, con consequenziale esclusiva assunzione di responsabilità.

Dichiarata, infine, la conformità del presente atto ai principi di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190.

IL RESPONSABILE DELL'U.O.C. CONTROLLO DI GESTIONE/ I.P. PRIVACY

VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTA la L. 20 novembre 2017, n.167, recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea – Legge europea 2017";

VISTI i Regolamenti adottati dal parlamento europeo e dal Consiglio:

- UE/2014/910 del 23 luglio 2014 "in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche sul mercato interno" (Regolamento eIDAS);
- UE/2016/679 del 27 Aprile 2016 relativo alla "protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati [...] (GDPR);

VISTA la Direttiva UE/2016/1148 adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio in data 6 Luglio 2016 "recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione";

CONSIDERATO che l'Ufficio Privacy ha predisposto il Regolamento per la videosorveglianza, notificato per debita informativa ai rappresentanti delle OO.SS., in data 27.12.18, con prot. 26917;

RITENUTO necessario, pertanto, adottare l'allegato Regolamento degli impianti di videosorveglianza presenti in questa AOU, che diventa parte integrante e sostanziale della presente delibera;

CONSIDERATO che tale attività non comporta costi per l'Azienda

Propone

Per le motivazioni espresse in premessa e che si intendono integralmente riportate:

- Di prendere atto del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- Di prendere atto della L. 20 novembre 2017, n.167, recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea – Legge europea 2017";
- Di prendere atto dei Regolamenti adottati dal parlamento europeo e dal Consiglio:
 - UE/2014/910 del 23 luglio 2014 "in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche sul mercato interno" (Regolamento eIDAS);
 - UE/2016/679 del 27 Aprile 2016 relativo alla "protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati [...] (GDPR);
- Di prendere atto del Regolamento per la videosorveglianza, peraltro notificato per debita informativa ai rappresentanti delle OO.SS., in data 27.12.18, con prot. 26917;
- Di adottare il prefato Regolamento che, allegato alla presente Delibera, ne forma parte integrante e sostanziale e pubblicarlo sul sito aziendale

**Il Responsabile dell'U.O.C. Controllo di Gestione
/I.P. PRIVACY**

dr.ssa *Giuliana Rammaitone*


IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Maurizio di Mauro, in virtù dei poteri conferitigli con Delibera di Giunta Regionale della Campania n. 429 del 27.07.2016;

**Visto il parere favorevole del Direttore Amministrativo
Visto il parere favorevole del Direttore Sanitario**

**Il Direttore Amministrativo
Dott. Carlo Esposito**

Firma.....



**Il Direttore Sanitario
Dott. Ferdinando Russo**

Firma.....



DELIBERA

Per i motivi su esposti, che qui abbiansi per riportati e confermati:

Esaminata e fatta propria la proposta come formulata in narrativa, di autorizzare l'adozione del presente provvedimento e, nello specifico:

- Di prendere atto del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
 - Di prendere atto della L. 20 novembre 2017, n.167, recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea – Legge europea 2017";
 - Di prendere atto dei Regolamenti adottati dal parlamento europeo e dal Consiglio:
 - UE/2014/910 del 23 luglio 2014 "in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche sul mercato interno" (Regolamento eIDAS);
 - UE/2016/679 del 27 Aprile 2016 relativo alla "protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati [...] (GDPR);
 - Di prendere atto del Regolamento per la videosorveglianza, peraltro notificato per debita informativa ai rappresentanti delle OO.SS., in data 27.12.18, con prot. 26917;
 - Di adottare il prefato Regolamento che, allegato alla presente Delibera, ne forma parte integrante e sostanziale e pubblicarlo sul sito aziendale;
- Di prendere atto che la presente deliberazione non prevede costi a carico del bilancio dell'Azienda;
- Di conferire l'esecutività come indicata nel frontespizio, che forma parte integrante e sostanziale, a tutti gli effetti di legge, della presente Delibera;
 - Di incaricare il Responsabile del procedimento di predisporre e dare attuazione a tutti gli atti consequenziali, compresa la comunicazione agli uffici interessati;
 - Di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale e pubblicarlo sul sito aziendale.

IL DIRETTORE GENERALE
Maurizio di MAURO



REGOLAMENTO PER LA VIDEOSORVEGLIANZA

Gennaio 2019

Sommario

Art. 1 - Principi e finalità	3
Art. 2 – Definizioni	3
Art. 3 – Principi applicabili al trattamento dei dati personali	5
Art. 4 – Titolare, ubicazione impianti, responsabili e incaricati	5
Art. 5 – Modalità di raccolta e utilizzo dei dati personali	8
Art. 6 – Misure di sicurezza	8
Art. 7 – Obblighi connessi al trattamento dei dati personali	9
Art. 8 – Conservazione delle registrazioni	9
Art. 9 – Sanzioni	10
Art. 10 – Informativa	10
Art. 11 – Norme di rinvio	11
Art. 12 – Norma finale	11
Allegato n. 1 - Informativa agli utenti	12
Allegato n. 2 - Modelli informativa per segnalazione di accesso in zona videosorvegliata	13

Art. 1 - Principi e finalità

Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza attivati negli spazi di competenza dell'AOU Vanvitelli, nel pieno rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei cittadini, della dignità delle persone, e tenendo conto delle indicazioni fornite dal Garante della Privacy con il *Provvedimento in materia di videosorveglianza – 8 aprile 2010* e di quanto previsto dall'articolo 4 della *Legge n. 300 del 20 maggio 1970 – Statuto dei lavoratori*.

L'utilizzo degli impianti di videosorveglianza è finalizzato:

- a) a rilevare situazioni di pericolo per la sicurezza pubblica e per la tutela dei dipendenti e degli utenti;
- b) a vigilare sull'integrità, sulla conservazione e sulla tutela del patrimonio aziendale;
- c) alla gestione dell'accesso di persone fisiche ed automezzi ad aree ad accesso controllato;
- d) alla sorveglianza di pazienti ricoverati per finalità di cura e tutela della salute (videomonitoraggio).

Gli impianti di videosorveglianza non possono essere utilizzati per effettuare controlli sull'attività lavorativa del personale alle dipendenze dell'AOU.

L'attività di videosorveglianza dovrà avvenire nel rispetto del principio di necessità e proporzionalità nella scelta delle modalità di ripresa e dislocazione degli impianti, nonché nelle varie fasi del trattamento stesso.

Le immagini registrate possono essere messe a disposizione dell'Autorità Giudiziaria con le modalità previste dalla legge a seguito di specifica richiesta.

Art. 2 – Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende:

- a) per “*videosorveglianza*”, il sistema o il dispositivo elettronico volto a riprendere, con o senza registrazione immagini, aree o zone delimitate, con la distinzione delle seguenti tre tipologie di riprese:

1. con visione delle immagini in tempo reale senza registrazione,
 2. con visione delle immagini in tempo reale, con registrazione delle stesse,
 3. con registrazione delle immagini, senza visione delle stesse in tempo reale;
- b) per “*impianto di videosorveglianza*”, qualunque impianto di ripresa, fissa o mobile, composto da una o più telecamere, in grado di riprendere e registrare immagini e suoni, utilizzato per le finalità indicate dall’articolo 1 del presente regolamento;
- c) per “*banca dati*”, il complesso di dati personali acquisiti mediante l’utilizzo degli impianti di videosorveglianza;
- d) per “*trattamento*”, qualunque operazione o complesso di operazioni, svolte con l’ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, l’elaborazione, la modificazione, l’utilizzo, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati personali;
- e) per “*dato personale*”, qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile anche indirettamente, e rilevata con trattamenti di immagini effettuati mediante gli impianti di videosorveglianza;
- f) per “*titolare*”, l’AOU Vanvitelli, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
- g) per “*responsabile del trattamento dei dati personali*”, la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposta dal medesimo al trattamento dei dati personali;
- h) per “*responsabile della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza*”, la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposta dal medesimo all’installazione ed alla manutenzione degli impianti di videosorveglianza;
- i) per “*incaricati*”, le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile del trattamento dei dati personali;
- j) per “*interessato*”, la persona fisica a cui si riferiscono i dati personali;
- k) per “*diffusione*”, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione.

Art. 3 – Principi applicabili al trattamento dei dati personali

Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza gestiti dall'AOU Vanvitelli si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Garantisce al contempo il rispetto dei diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione coinvolti nel trattamento.

L'utilizzo degli impianti di videosorveglianza comporta esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese video che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, interessano i soggetti ed i mezzi che transitano nell'area interessata.

Il trattamento dei dati personali si svolge nel pieno rispetto dei principi di liceità, finalità, necessità e proporzionalità, sanciti dal Codice della Privacy.

In attuazione dei principi di liceità e finalità, il trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza è effettuato dall'AOU Vanvitelli esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 del presente regolamento.

In attuazione del principio di necessità, gli impianti di videosorveglianza ed i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere raggiunte mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.

In attuazione del principio di proporzionalità e dei criteri di pertinenza e non eccedenza, gli impianti di videosorveglianza sono configurati in modo da raccogliere esclusivamente i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo visuale delle riprese ed evitando, quando non indispensabili, immagini dettagliate, ingrandite o con particolari non rilevanti.

Art. 4 – Titolare, ubicazione impianti, responsabili e incaricati

1. Titolare

L'AOU Vanvitelli è titolare del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento. A tal fine l'AOU è rappresentata dal

Direttore Generale, a cui compete ogni decisione circa le modalità del trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza.

Il Direttore Generale, in qualità di rappresentante del titolare del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza:

- a) definisce le linee organizzative per l'applicazione della normativa di settore;
- b) effettua le notificazioni al Garante per la protezione dei dati personali;
- c) nomina i responsabili della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza ed i responsabili del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza, impartendo istruzioni ed assegnando compiti e responsabilità;
- d) detta le linee guida di carattere fisico, logico ed organizzativo per la sicurezza del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza;
- e) vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni impartite.

2. Responsabile della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza

Il Datore di lavoro competente, o altro soggetto individuato, è designato quale responsabile della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento.

I compiti affidati al responsabile sono, sinteticamente :

- a) curare l'installazione e gestire la manutenzione degli impianti di videosorveglianza;
- b) assegnare e custodire le credenziali di accesso necessarie per l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza.

3. Ubicazione Impianti di videosorveglianza

Gli impianti di videosorveglianza dell'AOU Vanvitelli saranno ubicati nelle strutture di cui all'elenco allegato. Le implementazioni o le modifiche degli impianti di videosorveglianza saranno oggetto di accordo tra Datore di Lavoro e Organizzazioni Sindacali e ratificato dalla Direzione Strategica Aziendale.

4. Responsabile del trattamento dei dati personali

Il Responsabile del trattamento dei dati personali è il Direttore Generale.

I responsabili effettuano il trattamento nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, ivi incluso il profilo della sicurezza, e delle disposizioni del presente regolamento.

I responsabili effettuano il trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare, il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle proprie disposizioni ed istruzioni.

Il Datore di lavoro, o i diversi soggetti individuati dal Direttore Generale, in qualità di responsabili del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza:

- a) adottano le misure e dispongono gli interventi necessari per la sicurezza del trattamento dei dati e la correttezza dell'accesso ai dati;
- b) curano la gestione delle modalità di ripresa e di registrazione delle immagini;
- c) collaborano con il personale dedicato per l'evasione delle richieste di esercizio dei diritti degli interessati;
- d) custodiscono le chiavi di accesso ai locali e degli armadi nei quali sono custoditi i supporti contenenti le registrazioni.

5. Incaricati del trattamento dei dati personali

Il Direttore Generale o il Datore di Lavoro Delegato nomina gli incaricati in numero sufficiente a garantire il trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento. La nomina è effettuata con atto scritto, fra soggetti individuati tra il personale dipendente che per esperienza, capacità e affidabilità forniscono idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.

Gli incaricati effettuano il trattamento attenendosi scrupolosamente alle istruzioni impartite dal titolare e dai responsabili del trattamento dei dati personali.

Nell'ambito degli incaricati, sono designati, con l'atto di nomina, i soggetti ai quali sono affidate la custodia e la conservazione delle chiavi di accesso dei locali e degli armadi nei quali sono custoditi i supporti contenenti le registrazioni.

Art. 5 – Modalità di raccolta e utilizzo dei dati personali

I dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento sono:

- a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
- b) raccolti e registrati per le finalità di cui all'articolo 1 del presente regolamento e resi utilizzabili in altre operazioni di trattamento, a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi;
- d) trattati in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti;
- e) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità per le quali sono raccolti e successivamente trattati;

I Responsabili e gli Incaricati sono gli unici soggetti autorizzati ad accedere ai locali in cui sono situate postazioni sia per il controllo che per la visione di immagini sui monitor.

Nel caso di richiesta dell'Autorità Giudiziaria le immagini registrate verranno consegnate dal Responsabile del trattamento o da un incaricato espressamente autorizzato ad eseguire operazioni di estrazione, duplicazione o conversioni di file.

Ai sensi della normativa europea UE 679/2016 e dell'art. 22 comma 8 del D.Lgs. 196/2003, la diffusione di immagini idonee a rivelare lo stato di salute è sempre vietata.

Art. 6 – Misure di sicurezza

Ai sensi di quanto previsto dal Codice della privacy, i dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento sono protetti da misure di sicurezza tali da ridurre al minimo i rischi di distruzione, perdita, accesso non autorizzato e trattamento non consentito o non conforme alle finalità di cui all'articolo 1 del presente regolamento.

I dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento devono essere protetti da idonee e preventive misure di sicurezza, riducendo al minimo i rischi di cancellazione, distruzione, perdita anche accidentale, di accesso non autorizzato o trattamento non consentito o non conforme alle modalità di raccolta.

Per i sistemi che collegano telecamere tra soggetti diversi, sia pubblici che privati o che consentono la fornitura di servizi di videosorveglianza “ *in remoto*” da parte di società specializzate (es. società di vigilanza) mediante collegamento telematico ad un unico centro, sono obbligatorie specifiche misure di sicurezza (es. contro accessi abusivi alle immagini) e per alcuni sistemi è comunque necessaria la verifica preliminare del *Garante per la protezione dei dati personali*.

Negli ospedali e luoghi di cura, considerata la natura sensibile dei dati, l’installazione e l’utilizzo degli impianti di ripresa dovrà garantire che il trattamento si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali nonché della dignità dell’interessato.

L’installazione di telecamere in particolari reparti di degenza è consentita soltanto per la sicurezza del paziente.

Al fine di garantire la necessaria riservatezza del paziente, i monitor riservati al controllo o destinati ai familiari devono essere posizionati in ambienti separati e normalmente non accessibili al pubblico.

Eventuali riprese in sale operatorie per documentare interventi chirurgici soltanto per scopi scientifici, didattici e di autoverifica, che vedono coinvolti il malato e il personale dipendente possono essere effettuati previa autorizzazione del *Titolare* nonché informativa, consenso e liberatoria da parte degli interessati. Il *Titolare* potrà rilasciare un’autorizzazione generale che si intenderà valida per tutti gli interventi chirurgici.

Le riprese effettuate nell’ambito della psicoterapia sono soggette alla richiesta di consenso da parte del paziente. Nel modulo di consenso deve essere specificamente riportata l’autorizzazione al trattamento dei dati tramite ripresa audiovisiva delle sedute.

Art. 7 – Obblighi connessi al trattamento dei dati personali

Secondo l’art. 7 del Codice, agli interessati è riconosciuto il diritto di accesso ai dati personali che li riguardano, e di verificare le finalità e le modalità di utilizzo. Il diritto di accesso va esercitato previa richiesta scritta dell’interessato.

I dati registrati si intendono a disposizione dell’Autorità Giudiziaria e non sono accessibili ai privati cittadini. Qualora questi ultimi sono vittime di reati, le registrazioni verranno rilasciate su richiesta dell’Autorità Giudiziaria.

Art. 8 – Conservazione delle registrazioni

L’eventuale conservazione temporanea dei dati deve essere commisurata al tempo necessario e predeterminato a raggiungere le finalità perseguite.

Il Garante prescrive che la conservazione sia limitata a poche ore o, al massimo, alle 24 ore successive alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura di uffici o esercizi, nonché nel caso in cui si deve aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria.

In riferimento alla organizzazione aziendale, la conservazione delle immagini videoregistrate è stabilita per un tempo medio di 24 ore e comunque non superiore a 72 ore.

L'ulteriore conservazione delle immagini rispetto a tale termine può essere disposta dal *Responsabile del trattamento dei dati* (oltre che nel caso di indagini dell'Autorità Giudiziaria) in relazione a illeciti che si siano verificati e dei quali l'Azienda abbia avuto notizia.

La cancellazione delle immagini e l'eventuale distruzione dei supporti deve avvenire in modo che sia garantita la non recuperabilità delle immagini ivi registrate. Il mancato rispetto dei tempi di conservazione delle immagini raccolte e del correlato obbligo di cancellazione di dette immagini oltre il termine previsto comporta l'applicazione della sanzione amministrativa come prevista dal Codice della privacy.

Art. 9 – Sanzioni

La mancata osservanza degli obblighi previsti dall'articolo 5 del presente regolamento può comportare l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative, oltre che l'avvio di eventuali procedimenti penali.

In generale le misure prescritte devono essere osservate da tutti i titolari di trattamento. In caso contrario il trattamento dei dati è, a seconda dei casi, illecito oppure non corretto, ed espone all'applicazione di sanzioni in base alla normativa vigente.

Art. 10 – Informativa

Ai sensi di quanto previsto dal Codice della privacy e dal provvedimento in materia di videosorveglianza emanato dal Garante per la protezione dei dati personali in data 8 aprile 2010, al trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento non si applicano le disposizioni riguardanti l'obbligo di fornire una preventiva informativa agli interessati, ma tutti coloro che transitano nelle aree sorvegliate o che accedono ai locali devono essere opportunamente informati dell'esistenza di impianti di videosorveglianza, tale obbligo è adempiuto anche con forme semplificate, ossia con l'esposizione di cartelli conformi al modello stabilito dal Garante (*allegato n. 1 e 2*) per la protezione dei dati

personali, indicanti la presenza nell'area di telecamere. L'informativa deve essere collocata nei luoghi ripresi o nelle immediate vicinanze, non necessariamente a contatto con la telecamera, e deve comunque avere un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile. In presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell'area e alle modalità delle riprese, saranno posizionati più cartelli.

Art. 11 – Norme di rinvio

Per tutti gli aspetti non espressamente disciplinati dal presente Regolamento si rinvia alla seguente normativa e alle altre disposizioni vigenti in materia, e successive modificazioni e integrazioni:

- Legge n. 300 del 20 maggio 1970 “*Statuto dei lavoratori*”;
- GDPR UE 679/2016;
- Provvedimento in materia di videosorveglianza del Garante per la Protezione dei Dati Personali dell'8 aprile 2010.

Art. 12 – Norma finale

Il presente regolamento entra in vigore alla data di approvazione del provvedimento di recepimento. Si intendono abrogate tutte le disposizioni emanate dall'Azienda in contrasto con il presente regolamento.

Allegato n. 1 - Informativa agli utenti**INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL GDPR UE 679/2016****AREA VIDEOSORVEGLIATA****FINALITÀ DEL TRATTAMENTO**

I dati sono trattati esclusivamente per finalità di sicurezza e di tutela del patrimonio aziendale, per la sorveglianza accessi dei pazienti, per la sorveglianza dei pazienti.

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO

Il trattamento dei dati avverrà in modo lecito, secondo correttezza e in ossequio ai principi di necessità, liceità, proporzionalità e finalità.

Le registrazioni sono conservati per 24 ore , successive alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o a speciali esigenze relative di indagini di polizia e giudiziarie.

I dati non saranno divulgati.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI

L'interessato può esercitare tutti i diritti in conformità al Codice, in particolare quello di accedere ai dati che li riguardano, di verificare le finalità, le modalità e la logica del trattamento (art. 13 del GDPR UE 679/2016 con le modalità indicate dall'URP).

TITOLARE/RESPONSABILE/INCARICATI

Titolare del trattamento dei dati è l'AOU Vanvitelli, legalmente rappresentata dal Direttore Generale.

Responsabile del trattamento è dott. Ciro Coppola - Ufficio Servizi Generali .

Incaricati sono le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal Responsabile e/o dal Titolare.

Allegato n. 2 - Modelli informativa per segnalazione di accesso in zona videosorvegliata



Se le immagini non sono registrate, sostituire il termine «registrazione» con quello di «rilevazione».